



CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LA COMPONENTE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E LA GESTIONE DELLO SPORTELLLO DEDICATO AGLI UTENTI (AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019 E SS.MM.II.) PER ANNI 3.

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, della componente relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari del Canone Unico Patrimoniale e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, e comprende anche la materiale affissione dei manifesti e la gestione dello sportello dedicato all'utenza. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la disciplina dettata dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 nonché l'osservanza delle Leggi attualmente vigenti e dei Regolamenti Comunali.

Al servizio si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, e quelle regolamentari di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/03/2021 con cui è stato approvato il Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale per quanto riguarda la disciplina della pubblicità e delle affissioni.

Si ricorda che i servizi oggetto del presente capitolato costituiscono servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati all'art. 1218 del Codice Civile e che la sola interruzione anche temporanea, si configura come grave inadempimento.

Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per l'espletamento del servizio secondo le condizioni del presente Capitolato speciale.

Il Responsabile Unico di Progetto è la E.Q. Responsabile del Settore 1 - Servizi Finanziari Dr.ssa Sandra Mattii.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della presente concessione è di anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula del contratto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di dare esecuzione anticipata al contratto ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023.

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune di Castelfiorentino.

Il contratto si intende risolto di diritto "ipso-iure" senza obbligo di pagamento da parte del Comune di Castelfiorentino di alcuna indennità o compartecipazione qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione o la modifica sostanziale dell'oggetto del servizio o intervenga una modifica normativa che sottragga ai Comuni la relativa gestione.

Alla scadenza del contratto, il concessionario dovrà:

- restituire al Comune di Castelfiorentino tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro documento (anche di tipo digitale) previsto dalle vigenti disposizioni e dovrà consegnare al Comune di Castelfiorentino, tutti gli impianti, compresi quelli di nuovo apporto in perfetto stato d'uso;



- in ogni caso consegnare gli atti in corso di formalizzazione per il proseguimento in continuità degli atti medesimi, provvedendo a portare a termine le procedure già intraprese per il recupero dei crediti afferenti al contratto scaduto;
- consegnare al Comune la banca dati informatica e cartacea (accessibile e gratuita) degli impianti e dei contribuenti. In caso contrario il Comune di Castelfiorentino potrà rivalersi sulla cauzione prestata.

La Ditta Aggiudicataria dovrà superare un periodo di prova della durata di 6 mesi. Nella fase del periodo di prova saranno effettuate, da parte degli Uffici Comunali competenti, verifiche finalizzate ad accertare che il servizio affidato sia adeguato e corrispondente alle prescrizioni del presente capitolato speciale. Durante o alla fine del periodo di prova, in caso di inadempienza riscontrata a seguito di verifiche dirette e/o documentate segnalazioni, il Responsabile del Settore competente potrà assumere le determinazioni conseguenti, ivi compresa la risoluzione del contratto. In tal caso resta ferma la facoltà del Comune di Castelfiorentino di affidare il servizio alla Ditta che avrà presentato, in sede di gara, la seconda migliore offerta. In caso di esito negativo del periodo di prova, nulla sarà dovuto alla ditta. Tutte le decisioni assunte a seguito del periodo di prova, compreso quindi l'eventuale subentro della seconda Ditta, saranno oggetto di apposito atto da parte del Comune. In tale circostanza sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria garantire la continuità del servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa.

Ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di esposizione pubblicitaria e del servizio delle pubbliche affissioni si specifica che il Comune di Castelfiorentino alla data del 31.12.2024 ha numero 17.394 abitanti e pertanto rientra nella Classe "Comuni oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti" così come previsto dai commi 826 e 827 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E MINIMO GARANTITO

Il servizio viene compensato ad aggio, sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo, con l'obbligo di corrispondere al Comune di Castelfiorentino un minimo annuo garantito per ciascun anno di durata del servizio individuato in € 50.000,00 (cinquantamila/00) per anno.

L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura risultante dall'offerta in sede di gara, e non dovrà essere superiore al 30%.

L'aggio è calcolato in misura unica sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, del servizio delle pubbliche affissioni al netto delle spese postali e di notifica, delle spese per le procedure esecutive e gli oneri di riscossione che saranno di esclusiva competenza del Concessionario.

Le spese postali e di notifica verranno anticipate dal Concessionario ed addebitate al contribuente, pertanto dovranno essere fatturate in sede di rendicontazione trimestrale insieme alla riscossione complessiva del periodo al Comune e successivamente da esso rimborsate.

Rimangono a carico del Comune le spese postali e di notifica relative agli avvisi di pagamento e ad avvisi di accertamento non assolti dal contribuente.

L'aggio è rapportato in misura unica all'ammontare complessivamente riscosso a titolo di canone unico patrimoniale per la componente esposizione pubblicitaria, canone derivante da pubbliche affissioni oltre eventuali diritti d'urgenza escluse le spesa postali e di notifica.

L'importo stimato per tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente Capitolato, per l'intera durata della concessione è dettagliato come di seguito:



n.	Descrizione servizio	Periodo	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Concessione del servizio di accertamento e riscossione (anche coattiva) della componente relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari del Canone Unico Patrimoniale e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, e comprende anche la materiale affissione dei manifesti e la gestione dello sportello dedicato all'utenza per 3 anni	01/01/2026-31/12/2028	7994000-5 Servizi di organismi di riscossione	P	€ 81.000,00
A) Importo a base di gara					€ 81.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00
A) + B) Importo complessivo					€ 81.000,00 (I.V.A. esclusa)

La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., pertanto gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00.

Il costo della manodopera di cui all'art. 41, commi 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 36/2023, individuato nel presente piano economico finanziario, ammonta annualmente ad € 9.401,60.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato a cui si fa riferimento è quello dei dipendenti del Commercio (CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – codice alfanumerico CNEL H011).

Il CPV della procedura è il seguente: 7994000-5 Servizi di organismi di riscossione.

E' facoltà dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara indicare un diverso CCNL, purché ne dichiari l'equivalenza delle tutele economiche e normative.

Tale dichiarazione di equivalenza è verificata dalla stazione appaltante prima di procedere all'aggiudicazione. Per le prestazioni che vi sono soggette, l'IVA sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista dalla legge.

ART. 4 - SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta aggiudicataria dovrà osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La ditta dovrà in ogni momento a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. La ditta aggiudicataria dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle attività in parte oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle



risultanti dai contratti collettivi di riferimento, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi.

Il concessionario nella gestione del servizio dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

Il concessionario è obbligato ad attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ogni altra norma, di legge o regolamentare, vigente in materia.

All'atto della stipula del contratto, il concessionario deve inviare al Comune copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

ART. 5 – TARIFFE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe ed aliquote deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. N. 507/1993 e successive integrazioni e modificazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.

Nel caso di revisione della disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, dovessero apportarsi variazioni alle tariffe e alle disposizioni che regolano il particolare servizio, tali da incidere in misura pari o superiore al 10% dei proventi, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni che ne derivano, tenuto conto anche degli eventuali maggiori costi verificatisi dopo la revisione.

ART. 6 - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA CONCESSIONE

La procedura è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con attestazione che il capitale sociale è almeno pari a quello richiesto per la fascia demografica del Comune di Castelfiorentino, ai sensi del comma 1, dell'art. 3-bis della Legge n. 73 del 22 maggio 2010 (conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 40 del 25 marzo 2010).

ART. 7 – MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DAGLI IMPIANTI, RICONSEGNA IMPIANTI E RICONSEGNA BANCA DATI

Il concessionario prende in consegna dal Comune di Castelfiorentino gli impianti (quadri, tabelloni, standardi, poster, ecc.) delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto ed elencati in appositi prospetti di consistenza, nello stato in cui si trovano, con l'obbligo di reintegrare quelli eventualmente mancanti non oltre il 180° giorno dalla stipula del contratto.

Per l'intera durata del contratto, il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla posa in opera degli impianti eventualmente mancanti o danneggiati ed alla manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni presenti in modo da garantirne l'efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e nella manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, lasciando indenne e sollevato da ogni qualsiasi tipo di responsabilità il Comune di Castelfiorentino.



Alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegna al Comune di Castelfiorentino, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio del servizio e relative implementazioni.

Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare negli impianti derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di tutti i quadri, cartelli, standardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune di Castelfiorentino, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.

Alla scadenza del contratto, il concessionario ha l'obbligo di consegnare al Comune copia dell'archivio di cui al seguente articolo 17.

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

ART. 8 – SERVIZI GRATUITI

Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti, la cui affissione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 9 – AFFISSIONI SCADUTE

Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa, inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

ART. 10 – AFFISSIONI ABUSIVE

Il concessionario deve provvedere, senza indugio o comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 507/93, come da Regolamento.

Il concessionario deve informare il Comune di Castelfiorentino delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

ART. 11 – RIMOZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

Il concessionario anche su ordine dell'Amministrazione Comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 507/93, dal Regolamento, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune di Castelfiorentino per la attività di rimozione svolta dal concessionario.

Il concessionario deve denunciare al Comune di Castelfiorentino le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

ART. 12 – RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO



Il concessionario deve agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale:

- non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- non abbia superato il settantesimo anno di età.

Al rappresentante del concessionario è affidata la responsabilità della direzione del servizio delle pubbliche affissioni e di riscossione ed accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ex icp e dpa). A detto rappresentante sono affidate le funzioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 13 – RAPPORTI CON L'UTENZA

Il concessionario dovrà predisporre e mantenere in Castelfiorentino, per tutta la durata del servizio un apposito ed idoneo ufficio aperto al pubblico. Tale ufficio deve essere collocato nel capoluogo, in posizione centrale, che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza, anche per i soggetti con ridotta capacità motoria.

L'orario minimo di apertura dovrà essere il seguente:

- minimo 2 giorni la settimana di cui almeno uno con apertura pomeridiana, orario minimo previsto per l'apertura pomeridiana dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Il concessionario predispone quanto necessario affinché gli utenti del servizio delle pubbliche affissioni soggetti al canone patrimoniale esposizione pubblicitaria possano reperire tutte le informazioni necessarie. Il concessionario dovrà esporre nell'ufficio, cui accede il pubblico, le tariffe relative ai diritti di affissione, la tariffa del canone patrimoniale, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

ART. 14 - VERIFICHE DI REGOLARITÀ DELLA PRESTAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo del servizio verrà effettuato con atto di liquidazione del Responsabile E.Q. del Settore 1 – Servizi Finanziari, entro trenta (30) giorni dalla presentazione della fattura elettronica con cadenza **trimestrale, previa presentazione di apposito rendiconto.**

La riscossione del canone unico patrimoniale esposizione pubblicitaria e dei proventi derivanti da pubbliche affissioni dovrà avvenire mediante emissione di IUV PagoPA sul c/c dedicato, che verrà indicato successivamente dalla stazione appaltante.

Prima di procedere alla liquidazione della fattura elettronica, verrà acquisita la documentazione relativa alla regolarità del DURC.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse al Comune di Castelfiorentino esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

- Comune di Castelfiorentino - (C.F. e P. IVA 00441780483) – Piazza del Popolo, n. 1 – 50051 Castelfiorentino (FI);



➤ Codice Univoco Ufficio (per ricevimento fatture) **DMQSA2**;

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA ed in particolare per gli Enti Locali, devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 nonché gli estremi della determinazione di impegno di spesa.

Il concessionario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, dell'articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni, dell'articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con Legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

Le parti danno atto che le transazioni riferibili al presente appalto saranno effettuate con lo strumento del bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati, come da comunicazione da rendersi, da parte del fornitore, ai sensi dell'art. 3 c.7 della stessa Legge e ss.mm.ii.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG ed estremi della determinazione di impegno di spesa.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), gli Enti Locali rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Eraio. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE - CAUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, con firma digitale dei contraenti. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla concessione e al contratto, saranno a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà presentare inoltre, prima della stipula del contratto, la seguente documentazione:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una **cauzione definitiva** pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dagli artt. 53, c. 4, e 117 del D.Lgs. n. 36/2023. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'Impresa dopo la liquidazione dell'ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione potrà trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso, l'Impresa sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 15 (quindici) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC,
- polizza assicurativa RCT/RCO a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e utenti nell'esecuzione del servizio, secondo quanto indicato al successivo articolo 22.

ART. 16 – OBBLIGHI E ONERI CONTRATTUALI

Il concessionario accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, con rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:



- le spese di contratto, di registro e accessorie, nessuna eccettuata ed esclusa se dovute;
- il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo, comunque dipendente dall'assunzione della concessione;
- il risarcimento dei danni di ogni genere causati durante l'espletamento del servizio.

ART. 17 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLA BANCA DATI

Alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegna al Comune di Castelfiorentino, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione del servizio e relative implementazioni.

Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare negli impianti derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di tutti i quadri, cartelli, standardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso del servizio viene devoluta al Comune di Castelfiorentino, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità. A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

ART. 18 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- applicare il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- effettuare la manutenzione ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni, come indicato all'articolo 7 del presente capitolato;
- effettuare entro 3 mesi dalla stipula del contratto un censimento generale degli impianti esistenti sul territorio comunale, di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale.
- sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- gestire il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
- partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune di Castelfiorentino, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
- spedire, quantomeno nel mese precedente al termine di pagamento, a tutti i contribuenti soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità, un invito di pagamento scritto con l'ubicazione dettagliata dei mezzi pubblicitari dichiarati (tipologia, categoria, ubicazione, scritte pubblicitarie, dimensioni e tariffa applicata), dell'importo dovuto e delle modalità del relativo versamento, in modo da consentire il corretto pagamento dell'imposta entro i termini previsti dalla Legge e dal Regolamento Comunale. In tale preavviso devono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di tardivo pagamento e degli interessi. Deve essere inoltre indicata l'ubicazione degli uffici, con l'indicazione del telefono, indirizzo di posta elettronica e PEC. In tale avviso dovrà essere riportata ogni altra indicazione che ritenga utile per il contribuente. Nell'avviso andranno anche specificate le forme di



pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino di versamento in conto corrente postale, compilato in ogni sua parte.

- ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93;
- costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune di Castelfiorentino entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza del contratto con descrizione dei tracciati.
- nominare il funzionario responsabile del tributo munito di procura, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio. Il concessionario deve comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ed anche al Comune di Castelfiorentino il nominativo del funzionario sopraindicato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina.
- a destinare alla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, il personale necessario per il buon funzionamento del servizio, dotandolo di apposita tessera di riconoscimento riportante anche la dicitura "COMUNE DI CASTELFIORENTINO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ".

Il concessionario è obbligato a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, anche in considerazione della notevole sensibilità degli stessi applicando la disciplina in materia prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.. Il concessionario è obbligato a trattare i dati forniti esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.

Il concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia dei dati personali prevista dal GDPR 2016/679 e ss.mm.ii.

ART. 19 – CONTABILITÀ

Per la gestione contabile del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ex imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario per la gestione contabile dell'imposta e del diritto.

ART. 20 – VERSAMENTI

1) La riscossione del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria e diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata sul conto corrente postale intestato al Comune di Castelfiorentino dedicato esclusivamente ai versamenti dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche Affissioni mediante emissione di IUV PagoPA; il concessionario verrà autorizzato alla visualizzazione dei movimenti del c/c postale per acquisire i dati dei pagamenti dei contribuenti, per la successiva necessaria rendicontazione.



- 2) Il concessionario verserà alla Tesoreria Comunale, a scadenze trimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, l'ammontare delle riscossioni residue effettuate allo sportello in contanti e/o comunque non incassate sul c/c postale del Comune di Castelfiorentino, di cui al punto 1;
- 3) Il pagamento dell'aggio contrattuale verrà effettuato, con cadenza trimestrale posticipata, dopo che il concessionario avrà presentato il rendiconto trimestrale, verificato ed approvato dal Comune di Castelfiorentino, su presentazione di fattura elettronica, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
- 4) L'importo complessivo dei versamenti di cui ai commi 1 e 2, al lordo dell'aggio, non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
- 5) Alla fine di ogni trimestre ed entro il termine di 20 giorni coincidente con il versamento delle rate trimestrali di cui al comma 2, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente evidenziando:
 - a) L'importo lordo riscosso per ciascuna entrata (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche affissioni) distinto per ciascuna modalità di pagamento: c/c postale, contante ecc.
 - b) L'aggio dovuto, al netto ed al lordo degli oneri fiscali e delle spese postali, distinto per ciascuna entrata (canone unico patrimoniale esposizione pubblicitaria annuale, canone affissioni);
 - c) La quota di minimo garantito corrispondente ad ogni rata;

Il concessionario e l'Amministrazione Comunale concedente si uniformano agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al successivo articolo.

ART. 21 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo dei suddetti strumenti di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il concessionario si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori/servizi/forniture, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura territorialmente competente.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ

Il concessionario è responsabile di ogni danno materiale e/o immateriale inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali, cagionati a terzi o al Comune di Castelfiorentino, nell'espletamento del servizio assunto per tutte le prestazioni rese fissate dal capitolato speciale e per ogni attività diretta ed indiretta espletata dal concessionario nell'esecuzione del servizio, compreso il mancato servizio verso il committente.



La polizza per responsabilità civile RCT/RCO per danni causati a terzi dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (Duemilioni/00).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ART. 23 – RICORSI

Il concessionario subentra al Comune di Castelfiorentino in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 507/93 anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. Il concessionario potrà farsi rappresentare, da un proprio Procuratore Speciale.

In caso di reclami scritti da parte degli utenti, così come le relative risposte, il concessionario è tenuto a trasmetterne copia al Comune di Castelfiorentino che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito e adottare i conseguenti provvedimenti.

In ogni caso il concessionario è sempre e comunque tenuto a fornire chiarimenti ai contribuenti, anche su esposti non rituali.

ART. 24 – PENALITÀ

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto saranno applicate le seguenti penali, secondo gli importi per ciascuna indicati:

- a) affissioni protratte entro i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
- b) affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data del riscontro dell'abusivismo: il concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
- c) affissioni di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere euro 5,00 (cinque) per ogni manifesto;
- d) mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 18 del presente capitolato: il concessionario dovrà corrispondere euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo;
- e) ogni altro caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza: il concessionario potrà essere inflitta una penale, determinata con provvedimento dirigenziale di importo compreso tra € 100,00 (cento/00) ed € 1.000,00 (mille/00) secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

Se il concessionario non provvederà a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere



dell'Amministrazione, non risultassero valide, l'Amministrazione irrogherà, con atto motivato, le penalità di cui al primo comma, fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato.

L'ammontare della penalità dovrà essere versato entro 60 giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo Raccomandata A/R o altro mezzo equivalente per legge. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune di Castelfiorentino può provvedere avvalendosi della cauzione prestata. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune di Castelfiorentino, a pena di risoluzione del contratto di concessione.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni che possono essergli derivati dall'inadempimento, nonché la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, quando ne ricorrano i presupposti.

ART. 25 – SUBAPPALTO

E' ammesso nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 26 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione non si configura nel caso in cui la ditta venga incorporata in altra azienda o nel caso di cessione d'azienda o ramo d'azienda.

ART. 27 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 ed ogni altra norma applicabile in materia.

ART. 28 – RISOLUZIONE

Si procede alla risoluzione del contratto, e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
- b) qualora nel corso della gestione siano emanate norme legislative che comportino il venire meno dell'oggetto della concessione ovvero la soppressione del tributo;
- c) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
- d) liquidazione giudiziale o cancellazione del concessionario dall'albo di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 11.09.2000 n. 289;
- e) mancato inizio del servizio alla data fissata;
- f) ove per qualsiasi causa, escluse quelle di forza maggiore, il concessionario sospenda il servizio per oltre 48 ore;
- g) inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di concessione e dal relativo capitolato;
- h) inadempienza contrattuale grave;
- i) continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio ed in particolare nel caso di mancata ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa statale in materia e come recepita in sede regolamentare in ordine alla emissione degli avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica;
- j) mancato o ritardato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;



- k) qualora il concessionario versi meno del minimo garantito, di cui all'articolo 3;
- l) impossibilità di effettuare accessi e verifiche sull'operato della ditta;
- m) mancato adeguamento della cauzione di cui all'art. 16;
- n) sub-affidamento del servizio non autorizzato;
- o) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente.

ART. 29 – MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

- 1) L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo Raccomandata A/R o PEC, assegnando al concessionario un termine per controdeduzioni di giorni 15 (quindici) decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima. In mancanza di controdeduzioni o qualora queste non siano ritenute valide dall'Amministrazione, verrà disposta con un atto dell'Amministrazione stessa, la risoluzione del contratto.
- 2) In caso di risoluzione del contratto il Comune di Castelfiorentino ha la facoltà di avvalersi dell'organizzazione del concessionario necessaria per la continuazione del servizio stesso in economia o a mezzo di altro assuntore e ciò fino a che non sia stato possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.
- 3) Per effetto della risoluzione il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.
- 4) Il Comune di Castelfiorentino procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.
- 5) Il Comune di Castelfiorentino ha, in caso di risoluzione, anche il diritto di acquistare tutto il materiale del concessionario a prezzo d'estimo, da determinarsi d'accordo tra le parti.
- 6) La risoluzione del contratto porterà con sé l'incameramento della cauzione e l'acquisizione degli impianti installati, che passeranno gratuitamente in proprietà al Comune di Castelfiorentino, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.
- 7) Il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della risoluzione del contratto.

ART. 30 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie saranno sottoposte all'autorità giudiziaria competente del foro di Firenze.

ART. 31 – TUTELA PRIVACY TRATTAMENTO DEI DATI

Il concessionario è obbligato a garantire l'assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, assumendo il ruolo di "Sub-responsabile" del trattamento, in ottemperanza alle norme di cui al regolamento UE 696/2016.

Il concessionario è obbligato a far sì che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme di cui al regolamento UE 696/2016 e successive integrazioni e modificazioni.

Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, l'aggiudicatario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti al trattamento.



Il concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Salvo diversa indicazione, i dati forniti dall'Amministrazione al concessionario durante l'esecuzione del contratto ed i dati raccolti ed elaborati dal concessionario nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono di proprietà dell'Amministrazione. Il Concessionario potrà utilizzarli per i soli fini del servizio in oggetto, salvo che l'Amministrazione disponga diversamente. E' inoltre esclusa la comunicazione, distribuzione e pubblicazione dei dati da parte del concessionario senza il previo consenso dell'Amministrazione, fatti salvi gli obblighi di legge e le prescrizioni da parte dell'Amministrazione (ivi incluse quelle comprese nel presente capitolato ed in eventuali disposizioni impartite in corso d'esecuzione del contratto).

Lo sfruttamento commerciale dei dati da parte del concessionario senza il previo consenso dell'Amministrazione può essere causa di risoluzione del contratto.